

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(Valsecchi)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1972

Norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, per il personale operaio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato assunto per lavori di carattere stagionale

ONOREVOLI SENATORI. — L'Amministrazione dei monopoli di Stato, per la manipolazione, nelle proprie agenzie, di tabacco greggio in foglia di produzione indigena, e per la raccolta del sale nelle saline marittime, quando non sia sufficiente il personale operaio permanente a propria disposizione, si avvale di personale stagionale per poter assicurare il normale svolgimento del ciclo produttivo.

La facoltà di assumere detto personale salariato per far fronte alle suindicate esigenze ordinarie e ricorrenti di carattere stagionale, era data all'Amministrazione dei monopoli dalla legge 31 maggio 1955, n. 265.

L'articolo 2 di detta legge precisava al riguardo che il personale anzidetto poteva essere mantenuto in servizio per un perio-

do non eccedente di regola 180 giorni, e che, in caso di assolute ed inderogabili esigenze della produzione, avrebbe potuto essere trattenuto al lavoro per un ulteriore periodo non superiore ai 90 giorni.

Ora la situazione è mutata per i motivi che qui di seguito vengono specificati.

Con l'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, venne conferita delega al Governo per l'emanazione, entro il 31 marzo 1971, di norme aventi valore di legge ordinaria al fine di disciplinare le assunzioni temporanee, *per esigenze di carattere eccezionale e non ricorrenti, di personale straordinario*, mentre con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge cessavano di avere efficacia le disposizioni che consentivano l'assunzione di personale straordi-

nario, anche a contratto di diritto privato o a contratto a termine, comunque denominato.

In considerazione che le esigenze delle assunzioni di personale stagionale presso la Amministrazione dei monopoli hanno, come sopra detto, *carattere di ordinarietà e sono ricorrenti*, si riteneva che la delega succitata non riguardasse queste assunzioni e che, pertanto, dovessero continuare ad avere efficacia le disposizioni dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1955, n. 265.

Senonchè il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, emanato in adempimento della delega di cui al menzionato articolo 25 della legge 775 del 1970, all'ultimo comma dell'articolo 1 fa espressa menzione anche dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, sia pure limitatamente alla maggiore durata di tali assunzioni nei confronti di quelle disciplinate dallo stesso provvedimento delegato.

Questo il testo del citato ultimo comma:

« Il termine di cui alla lettera *b*) del presente articolo (e cioè il limite massimo di 90 giorni nell'anno solare stabilito per il mantenimento in servizio) è sostituito, limitatamente al personale operaio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, assunto per lavori di carattere stagionale inerenti alla lavorazione del tabacco in foglia e per lavori stagionali delle saline, da quello previsto dall'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265 ».

Conseguentemente erano sorti dubbi sulla portata del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276. Ma il Consiglio di Stato, interessato ad esprimere il proprio parere, ha precisato che anche la Amministrazione dei monopoli di Stato per le assunzioni di personale stagionale deve sottostare alla nuova disciplina legislativa e non più a quella dell'articolo 2 della legge n. 265 del 1955, ad eccezione del più lungo termine di cui allo stesso articolo 2 che è espressamente richiamato dall'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 1971.

Ora, giova considerare:

che l'Amministrazione dei monopoli di Stato, in difetto di un organico capace di soddisfare tutte le esigenze dei cicli produttivi, continua ad avere più che mai l'inderogabile interesse ad assumere, per necessità di carattere ordinario e ricorrente, personale stagionale dotato della necessaria esperienza di lavoro ed a mantenerlo in servizio nell'anno solare per un periodo che può raggiungere i 270 giorni;

che tale interesse dell'Amministrazione collima con le attese dei lavoratori delle zone interessate che, ovviamente, vengono a risentire di un prolungato periodo di disoccupazione;

che il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, ha, nella logica e nella *ratio*, salvaguardato la sostanza dell'articolo 2 della legge n. 265 del 1955, col consentire il mantenimento in servizio del personale stagionale dei Monopoli fino a 270 giorni nell'anno solare;

che, peraltro, conservando per l'Amministrazione dei monopoli il divieto di riassumere il personale stagionale se non siano trascorsi almeno sei mesi dal licenziamento — divieto posto dall'articolo 1, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e ritenuto dal Consiglio di Stato applicabile anche all'Amministrazione dei monopoli — viene di fatto a mancare per detta Amministrazione la possibilità di trattenere in servizio gli stagionali per il consentito periodo di 270 giorni nell'anno solare in quanto tale periodo si riduce praticamente a non più di 180 giorni.

È pertanto indispensabile stabilire che per il personale operaio assunto dall'Amministrazione dei monopoli per lavori di carattere stagionale non si applica l'interruzione di sei mesi, fra il licenziamento e la riassunzione in servizio, prevista, come detto, alla lettera *c*) dell'articolo 1 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

A tal fine si è predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, è inserito, dopo l'ultimo comma, il seguente:

« Limitatamente al personale di cui al precedente comma non si applica l'interruzione prevista dalla lettera c) del presente articolo ».